



albiero sbalchiero  
architettura e management

Comune di Grumolo delle Abbadesse  
Prot.n. 0006277 del 03-08-2016  
Categoria 6 Classe 5



Comune di Grumolo delle Abbadesse  
Prot. n. ....  
compot.  
( ) Sind.  
( ) Seg. C.  
( ) V. Seg.  
( ) Seg. G.  
( ) Dirm.  
( ) Rag.  
( ) Tributi  
( ) Com.  
( ) S. S. C.  
( ) S. S.  
( ) Ed. P.M.  
( ) L. L. P. I.  
( ) B. B.  
( ) P. M.

Ass. Com.  
Vice Sindaco  
Vice Sindaco

Comune di Grumolo delle Abbadesse  
Lavori di realizzazione pavimentazione in manto sintetico  
della pista di atletica

Progetto Esecutivo  
06-01. Capitolato speciale d'appalto

Progettista  
arch. Bruno Sbalchiero



Ordine degli Architetti  
Pianificatori, Paisaggisti e  
Conservatori Provincia di Vicenza

BRUNO  
SBALCHIERO  
n° 1073

Vicenza, luglio 2016

cod. commessa 057-15	cod. el. 057-E-06-01	redatto da BS	responsabile BS	Approvazione BS
----------------------	----------------------	---------------	-----------------	-----------------

**LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN MANTO SINTETICO DELLA PISTA  
DI ATLETICA**

**CUP: I63G15000070004**

**CIG: \_\_\_\_\_**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Contratto a corpo**

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori a corpo	189.200,00
2	Costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori	800,00
<b>A</b>	<b>Totale appalto</b>	<b>190.000,00</b>

*Il progettista*

\_\_\_\_\_

*Il responsabile del procedimento*

\_\_\_\_\_

## INDICE

Art. 1. Oggetto dell'appalto.....	1
Art. 2. Ammontare dell'appalto .....	1
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto .....	2
Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	3
Art. 5. Documenti del contratto .....	3
Art. 6. Osservanza di leggi e regolamenti .....	4
Art. 7. Protocollo di legalità.....	4
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	6
Art. 9. Fallimento dell'appaltatore .....	6
Art. 10. Domicilio e rappresentante dell'appaltatore .....	6
Art. 11. Cauzione definitiva.....	7
Art. 12. Assicurazione a carico dell'impresa .....	8
Art. 13. Norme generali di sicurezza .....	9
Art. 14. Sicurezza sul luogo di lavoro .....	9
Art. 15. Piani di sicurezza .....	10
Art. 16. Piano operativo di sicurezza.....	11
Art. 17. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	12
Art. 18. Consegna e inizio dei lavori.....	12
Art. 19. Termine per l'ultimazione dei lavori.....	13
Art. 20. Sospensioni e proroghe.....	13
Art. 21. Penali in caso di ritardo.....	14
Art. 22. Programma dei lavori .....	15
Art. 23. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	15
Art. 24. Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....	15
Art. 25. Termini per il collaudo .....	16
Art. 26. Presa in consegna di lavori ultimati e presa in consegna anticipata .....	17
Art. 27. Anticipazione.....	17
Art. 28. Pagamenti in acconto.....	17
Art. 29. Pagamenti a saldo .....	19
Art. 30. Interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto .....	20
Art. 31. Interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.....	21
Art. 32. Pagamenti diretti alle mandanti, alle società, anche consortili.....	21
Art. 33. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori .....	22
Art. 34. Pagamento materiali da costruzione .....	22
Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	23
Art. 36. Variazione dei lavori .....	23
Art. 37. Varianti per errori od omissioni progettuali.....	24
Art. 38. Diminuzione dei lavori .....	25
Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	25
Art. 40. Subappalto .....	25
Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto.....	28
Art. 42. Pagamento dei subappaltatori .....	28
Art. 43. Pagamento diretto dei subappaltatori di opere superspecialistiche .....	29
Art. 44. Accordo bonario .....	30
Art. 45. Definizione controversie .....	30
Art. 46. Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.....	30
Art. 47. Recesso dal contratto .....	31
Art. 48. Risoluzione del contratto - Fallimento .....	31
Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	32

Art. 50. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali .....	32
Art. 51. Contabilizzazione dei lavori a corpo.....	33
Art. 52. Contabilizzazione dei lavori a misura .....	34
Art. 53. Contabilizzazione oneri per la sicurezza.....	34
Art. 54. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	34
Art. 55. Custodia del cantiere.....	37
Art. 56. Cartello di cantiere .....	37
Art. 57. Spese contrattuali, imposte, tasse .....	37
Art. 58. Tracciabilità dei flussi finanziari .....	37

<b>CAPO 1</b>	<b>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</b>
---------------	--------------------------------------

### Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
  - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN MANTO SINTETICO DELLA PISTA DI ATLETICA;
  - b) descrizione sommaria: Realizzazione della nuova pavimentazione dell'impianto di atletica leggera esistente con manto sintetico colato in opera;
  - c) ubicazione: Campo Sportivo di Via Riale a Grumolo delle Abbadesse
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

### Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori, compresi nell'appalto, ammonta in via preventiva a Euro **190.000,00** (euro centonovantamila/00) come risulta dal seguente prospetto, indicato ai sensi e per gli effetti delle eventuali richieste di subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016:

Lavori	Importo in euro	% su totale	Categoria DPR 207/2010	Prevalente Subappaltabile Subapp/Scorp.le
Realizzazione pavimentazione in manto sintetico della pista di atletica	189.200,00 <i>a corpo</i>	100,00	OS6	Prevalente
A) Importo dei lavori	189.200,00	100,00		
B) Costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori	800,00			
A)+B) Totale appalto	<b>190.000,00</b>			

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, aumentato dell'importo dei ) Costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori non soggetto a ribasso d'asta.

### **Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato "a corpo".
2. L'importo dei lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara (offerta al ribasso percentuale sull'importo a base d'asta), resta fisso e invariabile. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta nonché a tutte le azioni e le attività che saranno descritte nel piano sostitutivo di sicurezza.

<b>CAPO 2</b>	<b>DISCIPLINA CONTRATTUALE</b>
---------------	--------------------------------

### **Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 5. Documenti del contratto**

1. Sono richiamati nel contratto d'appalto, ma non allegati, per farne parte integrante i seguenti elementi:
  - a) il Capitolato generale di cui al Decreto Ministeriale 19.04.2000 n. 145;
  - b) il presente Capitolato speciale d'appalto;
  - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

- d) elenco prezzi unitari;
  - e) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 5, dello stesso decreto;
  - f) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., anche in forma semplificata secondo il modello di cui all'Allegato 1 al D.M. 09.09.2014 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;
  - g) il cronoprogramma;
  - h) le polizze di garanzia.
2. Sono allegati al contratto d'appalto i seguenti documenti:
- a) l'offerta economica fatta in sede di gara;
  - b) le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
  - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale;
  - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

## **Art. 6. Osservanza di leggi e regolamenti**

1. Nell'esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, d'ora in avanti definito anche *Codice*;
  - il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 50/2016", per la parte vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, d'ora in avanti definito *Regolamento*;
  - il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000, d'ora in avanti definito *"Capitolato generale"*, limitatamente agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 (commi 2 e 3), 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 32 e 35;
  - D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

## **Art. 7. Esecuzione del contratto nella fase transitoria immediatamente successiva all'entrata in vigore del D.lgs 50/2016**

Poiché l'appalto di cui al presente documento viene affidato nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19.04.2016 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il*

*riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" che abroga integralmente il D.lgs 163/2006 "Codice dei Contratti ed in parte il D.P.R. 207/2010, si dà atto che, per il periodo transitorio (90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo) fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016:

- rimangono vigenti i seguenti articoli del DPR 207/2010:
  - articoli 9 e 10 (disciplina del RUP);
  - articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
  - articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
  - articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità);
  - articoli da 215 a 238 (collaudo);
  - articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati);
  - articoli da 254 a 256 (società tra professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti di progettisti);
  - articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)
- per quanto attiene il contenuto e le normative contenute nella parte abrogata del DPR 207/2010 ma che, ad oggi, non trova alcuna rispondenza e/o alternativa nel D.lgs 50/2016, si intendono qui richiamati per analogia e si applicano esclusivamente per garantire la corretta e completa esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.

## **Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Con l'offerta è implicita la dichiarazione che l'Assuntore dei lavori, esaminati il progetto esecutivo, i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall'accesso ai luoghi di lavoro.

## **Art. 9. Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvo e impregiudicato ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs 50/2016.

## **Art. 10. Domicilio e rappresentante dell'appaltatore**

1. L'appaltatore deve, ai sensi dell'art. 2 del *Capitolato generale*, avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.



3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire, ai sensi dell'art. 2 del *Capitolato generale*, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
4. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
5. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
6. Nel caso di gravi e giustificati motivi il RUP, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore medesimo o al suo rappresentante.

<b>CAPO 3</b>	<b>CAUZIONI E GARANZIE</b>
---------------	----------------------------

### **Art. 11. Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del *Codice*, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

### **Art. 12. Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del *Codice*, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, di un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Ente si riserva di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria;
5. L'Ente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Ente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La cauzione di cui al presente articolo a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
8. La cauzione di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

### **Art. 13. Assicurazione a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs 50/2016, l'appaltatore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
2. Conformemente a quanto previsto documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito che la polizza di cui trattasi deve assicurare le seguenti :
  - partita 1 *"opere permanenti e temporanee"*: pari all'importo del contratto
  - partita 2 *"opere preesistenti"*: euro 100.000,00;
  - partita 3 *"per demolizioni e sgomberi"*: euro 100.000,00 ;
  - per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.
3. La cauzione definitiva e la polizza di cui sopra devono risultare conformi a quanto previsto dall'art. 103, comma 9.

**Art. 14. Norme generali di sicurezza**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

**Art. 15. Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i..
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al cantiere oggetto del presente appalto, adempimento alle disposizioni di cui; all'articolo 17, comma 1, lettera a) ; all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5; e all'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
3. Le imprese esecutrici, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., prima dell'inizio dei lavori, deve consegnare al Responsabile del Procedimento:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

4. Le imprese affidatarie sono tenute ad osservare e far osservare alle ditte subappaltatrici, presenti in cantiere, quand'anche siano lavoratori autonomi:
- a) gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 36-bis del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, in legge n. 248/2006, secondo le indicazioni della circolare del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale n. 29 del 28.9.2006 nonché l'art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
  - b) gli obblighi di cui agli artt. 18, comma 1, lett. u) e 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativi alla tessera di riconoscimento dei lavoratori. [Pertanto, il personale occupato in cantiere, compreso quello delle ditte subappaltatrici e i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo cantiere, devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., e dell'art. 5 della L. n. 136/2010, corredata di fotografia e contenente :
    - le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita);
    - l'indicazione del datore di lavoro (nome o ragione sociale della ditta);
    - la data di assunzione;
    - e in caso di subappalto la relativa autorizzazione;Nel caso di lavoratori autonomi, di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. La tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.

*I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.* Il campo di applicazione della normativa in parola viene individuato con riferimento a tutte le imprese che operano nel cantiere edile (anche di quelle non caratterizzate dall'esercizio di attività edile) che svolgono le attività di cui all'Allegato X del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui trattasi];
  - c) gli obblighi di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativi alla redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Il Pi.M.U.S. deve contenere i contenuti minimi di cui all'allegato XXII al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
  - d) relativamente ai ponteggi su ruote (trabatelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione dei lavori temporanei in quota, si osservano le disposizioni di cui all'art. 140 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

## **Art. 16. Piano di sicurezza sostitutivo**

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di

renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza

3. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

### **Art. 17. Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il POS può essere redatto secondo il modello semplificato di cui all'Allegato 1 al D.M. 09.09.2014 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo cui all'articolo 16, e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008
3. L'idoneità del piano operativo deve essere preventivamente verificato dal direttore dei lavori o, se nominato, dal coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
4. Quanto descritto al punto precedente è valido anche per i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici.
5. L'appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle lavorazioni da eseguire, l'aggiornamento del piano operativo di sicurezza, qualora richiesto dal direttore dei lavori o, se nominato, dal coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.
6. Solo dopo che il direttore dei lavori o, se nominato, il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione avrà accettato il piano operativo e lo avrà ritenuto idoneo e coerente con il piano di sicurezza e coordinamento, l'appaltatore potrà eseguire le lavorazioni ivi descritte.
7. La mancata consegna parte di ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti all'Organo di vigilanza ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 159, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

8. In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del direttore dei lavori o, se nominato, del coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, l'appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato

#### **Art. 18. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

<b>CAPO 5</b>	<b>TERMINI DI ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE LAVORI</b>
---------------	--

#### **Art. 19. Consegna e inizio dei lavori**

1. La consegna dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.
2. Se ricorrono i presupposti di cui all'art. 32, comma 13, del D.lgs 50/2016, il Responsabile del procedimento, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace, può autorizzare il Direttore dei lavori a procedere alla consegna in via d'urgenza.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere:
  - alla consegna frazionata dei lavori senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione;
  - alla consegna parziale dei lavori, a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; in questa evenienza l'esecutore è tenuto a presentare un

programma di esecuzione dei lavori che prevede la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a cinque (5) giorni e non superiore a quindici (15), decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Se la consegna avviene in ritardo per colpa o dolo della Stazione appaltante l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.
6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.

#### **Art. 20. Termine per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **42 (quarantadue)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna frazionata o parziale, dall'ultimo dei verbali.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento sfavorevoli.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere funzionali all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

#### **Art. 21. Sospensioni e proroghe**

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
2. Qualora, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre il Direttore dei lavori provvede alla sospensione parziale lavori. Ricorrendo tale evenienza, ai fini del differimento dei termini contrattuali si opererà ai sensi dell'art. 107 del d.lgs 50/2016.

3. Fuori dei casi previsti dai precedenti commi, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dal citato dell'art. 107 del d.lgs 50/2016.
4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati può formulare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, motivata richiesta di proroga. La proroga, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.
5. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'esecutore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso esecutore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
6. Il verbale di sospensione viene redatto dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. dell'art. 107 del d.lgs 50/2016, e controfirmato dall'esecutore. Il verbale viene trasmesso dal Direttore dei lavori al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione.
7. La durata della sospensione, salvo che non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, non è calcolata e non incide sullo scorrere del tempo contrattuale per dare ultimate le opere.
8. I verbali di ripresa dei lavori, redatti a cura del direttore dei lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

## **Art. 22. Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale dell'un per mille dell'ammontare netto contrattuale, ex art. 145 del Regolamento, fermo restando il limite massimo del dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art.108 del D.Lgs 50/2016.
2. Nel caso sia prevista l'esecuzione dell'opera con prestazioni articolate in più parti la penale si applica ai rispettivi importi, sempre che per una o più parti sia fissato un termine di esecuzione intermedio. Le relative penali sono applicate nello stato di avanzamento immediatamente successivo all'avvenuta esecuzione delle singole parti.
3. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:



- a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori (la penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire);
  - b) nel rispetto del termine imposto dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati (la penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati);
  - c) nel rispetto del termine fissato dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 199, comma 2, del D.P.R. 207/2010, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori (la penale è applicata all'importo delle lavorazioni di piccola entità).
- 4. La penale di cui al comma 3, lettera a), non viene applicata qualora l'esecutore, in seguito all'andamento dei lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo del presente capitolato.
  - 5. Fuori dei casi regolati dai precedenti commi 2 e 3, le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale, ai fini della verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.
  - 6. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i medesimi.
  - 7. Le penali possono essere disapplicate su motivata richiesta dell'esecutore quando si riconosca che il ritardo non è allo stesso imputabile o quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione appaltante.
  - 8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

## **Art. 23. Programma dei lavori**

- 1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Il cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante con conseguente obbligo dell'impresa di modificare il proprio programma esecutivo di cui all'art. 43 comma 10 del Regolamento.
5. Il programma esecutivo di cui sopra, redatto dall'impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori e l'eventuale scioglimento anticipato del contratto ex art. 108, comma 4, del D.lgs 50/2016. Il programma esecutivo dell'impresa deve tenere conto della previsione di eventuali scadenze differenziate fissate per parti dell'opera in relazione a determinate esigenze.
6. Nel caso di sospensione o ritardo nei lavori per fatti imputabili all'esecutore resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante.

## **Art. 24. Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo, né per l'eventuale risoluzione del Contratto .

## **Art. 25.      Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Previa formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia entro dieci giorni dalla predetta comunicazione il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Se i lavori non risultano ultimati alla data di scadenza del termine contrattuale il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito art. del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio

dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.

5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo.

## **Art. 26. Termini per il collaudo**

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. Il collaudo finale ha luogo entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Il certificato di collaudo, emesso dall'organo di collaudo, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

## **Art. 27. Presa in consegna di lavori ultimati e presa in consegna anticipata**

1. La Stazione appaltante prende in consegna le opere o i lavori realizzati dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
2. La Stazione appaltante, se ha la necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di regolare esecuzione, può procedere unilateralmente alla presa in consegna anticipata nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010. In particolare verrà redatto apposito stato di consistenza dettagliato delle opere, a garanzia dei possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, da allegare al verbale di consegna anticipata.
3. L'esercizio di tale potestà viene comunicato all'esecutore per iscritto, senza che lo stesso possa opporvisi per alcun motivo, né reclamare compensi di sorta.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante viene attestata mediante verbale di consegna nel termine fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

**Art. 28. Anticipazione**

1. ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

**Art. 29. Pagamenti in acconto**

1. I pagamenti in acconto vengono erogati sulla base degli stati di avanzamento lavori, redatti dal Direttore dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati con i prezzi dell'offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore al 80 % (ottanta per cento) dell'importo contrattuale.
2. A tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del *Regolamento*, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%;
3. Trattenuta sul certificato di pagamento, qualora ai sensi dell'art. 4, comma 2, del *Regolamento*, risulti dal DURC una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In questo caso, le somme trattenute per le inadempienze di cui trattasi vengono versate direttamente dalla Stazione appaltante (in sostituzione dell'adempimento del debitore principale) agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, per le rispettive quote.

4. In caso di inadempienze retributive dell'esecutore e del subappaltatore, la stazione appaltante interviene in via sostitutiva applicando la procedura di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016..
5. Termini della procedura di pagamento:
  - **Emissione certificato di pagamento**, con l'indicazione dell'importo e della data, a cura del Responsabile del procedimento, entro i **trenta (30) giorni** successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1;
  - Pagamento dell'importo dovuto, entro i **trenta (30) giorni** all'emissione del certificato di pagamento.
6. Dell'emissione del certificato il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, il direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento provvedono, rispettivamente, alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
8. Sospensione dei pagamenti in acconto quando il **documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, *richiesto direttamente dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento agli Enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento*, risulti **negativo**, ossia attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE.
9. Sospensione dei pagamenti in acconto successivi al primo:  
nel caso di mancata trasmissione da parte dell'Appaltatore, entro venti giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (*le cui prestazioni sono pagate in base allo stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture*) con l'indicazione delle ritenute di garanzia;
10. Qualora il mancato pagamento sia motivato dall'esecutore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'esecutore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori.
11. Nei casi di cui ai commi 9 e 10, nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall'appaltatore per ritardato pagamento. I termini di cui al comma 4, riprendono a decorrere a seguito dell'avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui sopra.
12. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo

contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

13. Ultima rata d'acconto, viene pagata, con la procedura di cui sopra, a seguito della redazione del verbale di ultimazione dei lavori, qualunque sia la somma cui può ascendere.

### **Art. 30. Pagamenti a saldo**

#### **1. Termini della procedura di pagamento:**

- **Redazione conto finale**, a cura del Direttore dei lavori, entro **trenta (30) giorni** dalla data dell'ultimazione dei lavori;
- **Sottoscrizione conto finale**, da parte dell'appaltatore, entro **trenta (30) giorni** dall'invito scritto, trasmesso, anche via fax, dal Responsabile del procedimento;
- **Pagamento dell'importo dovuto**, entro i **trenta (30) giorni** successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale pagamento è subordinato alla previa presentazione di quanto indicato nei commi successivi. In assenza il termine viene sospeso senza che l'appaltatore possa pretendere interessi per ritardato pagamento.

2. **Il pagamento della rata di saldo**, disposto **previa garanzia fideiussoria** ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.lgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di **trenta giorni** decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a **trenta (30) mesi** dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. **Sospensione dei pagamenti a saldo** quando il **documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, *richiesto direttamente dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento agli Enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento*, risulti **negativo**, ossia attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE.
5. **Sospensione del pagamento a saldo**, nel caso di mancata trasmissione da parte dell'Appaltatore, entro venti giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di

forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base allo stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l'indicazione delle ritenute di garanzia.

### **Art. 31. Interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto**

1. Gli interessi dovuti dalla Stazione Appaltante all'appaltatore sono stabiliti come segue:

#### **Emissione certificato di pagamento:**

- qualora il certificato non sia emesso entro il termine di **trenta (30)** giorni dalla maturazione dello stato d'avanzamento dei lavori, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato;
- qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta (60) giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 133, comma 1, del Codice.

#### **Pagamento della rata di acconto:**

- qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi moratori, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. Gli interessi moratori si sostanziano nella corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse (tasso di riferimento o tasso refi) applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principale, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
2. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di pagamento, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile e dell'art. 133, comma 1, del Codice.
  3. Il saggio degli interessi di mora di cui al comma 1 è fissato con Decreto del Ministero delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La misura di tale saggio è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile.
  4. Nel caso di subappalto con pagamento diretto al subappaltatore, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del D.lgs 163/2016, gli interessi del presente articolo sono corrisposti all'esecutore e al subappaltatore in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

### **Art. 32. Interessi per ritardato pagamento della rata di saldo**

1. Gli interessi dovuti dalla Stazione Appaltante all'esecutore sono stabiliti come segue:

#### **Pagamento della rata di saldo:**



- qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'esecutore gli interessi moratori, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. Gli interessi moratori si sostanziano nella corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse (tasso di riferimento o tasso refi) applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principale, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

### **Art. 33. Pagamenti diretti alle mandanti, alle società, anche consortili**

Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016, sentito l'affidatario, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, in base alle quote di esecuzione lavori dichiarate in sede di gara, previa osservanza delle cautele, anche fidejussorie, previste nei precedenti articoli

### **Art. 34. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Per i lavori di cui al presente appalto qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture emanato entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
3. In deroga al comma precedente qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o diminuzione, superiore al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato, con proprio decreto dal Ministero delle Infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazione, in aumento o diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nei limiti delle somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non

ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso. Per l'applicazione operativa di questo comma si fa riferimento alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 4 agosto 2005 n. 871/CD o eventuale successiva circolare operativa.

#### **Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. In ogni caso è facoltà della Stazione appaltante accettare o rifiutare la cessione dei crediti, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs 50/2016 cui si rinvia.
3. In ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

<b>CAPO 7</b>	<b>VARIANTI</b>
---------------	-----------------

#### **Art. 36. Variazione dei lavori**

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.lgs 50/2016.
2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. In ogni caso si applica all'art. 106 del D.lgs 50/2016 cui espressamente si rinvia.
4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione della perizia.

5. L'esecuzione dei lavori previsti in variante è, comunque, subordinata all'adeguamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del piano di sicurezza e del fascicolo dell'opera, nonché all'aggiornamento del piano operativo di sicurezza.

### **Art. 37. Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016, si rendessero necessarie varianti e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del dieci (10) per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

### **Art. 38. Diminuzione dei lavori**

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

### **Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara.
2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano di concerto tra la Stazione Appaltante, il RUP, la direzione lavori e l'appaltatore.

**Art. 40. Subappalto**

1. L'affidatario del contratto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente documento, esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
3. E' consentito ricorrere al subappalto esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, cui si rinvia;
4. fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 105, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori;
5. non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;
6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 in parola.
7. L'Aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
  - a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
  - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
  - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016.
8. Per quanto attiene le modalità di presentazione della richiesta di subappalto e della sua successiva autorizzazione si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs 50/2016.

#### **Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Responsabile del procedimento, il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione (quest'ultimo ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008) provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21, comma 1, della L. n. 646/1982 e s.m.i. (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **Art. 42. Pagamento dei subappaltatori**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, salvo nei casi previsti dal comma 13 del citato art. 105, ossia nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente ai sensi dell'art. 105 c.13 del D.Lgs 50/2016.

<b>CAPO 9</b>	<b>CONTROVERSIE</b>
---------------	---------------------

#### **Art. 43. Accordo bonario**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si procederà, su proposta del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 205 del Codice.

#### **Art. 44. Definizione controversie**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo e comunque anche al di fuori dei casi per i quali è previsto il predetto procedimento, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto "de quo" possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile e della procedura di cui all'art. 208 del D.lgs 50/2016.

2. Ove non si proceda né ad accordo bonario né a transazione il foro competente per un'eventuale azione giudiziaria è quello del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
3. Non si fa luogo ad arbitrato alcuno.

#### **Art. 45. Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori**

1. L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.lgs 50/2016, sono tenuti ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 del citato art. 105. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 D.lgs 50/2016.

#### **Art. 46. Recesso dal contratto**

La stazione appaltante ha il diritto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016, di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato ai sensi del medesimo art. 109.

#### **Art. 47. Risoluzione del contratto - Fallimento**

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto di cui al presente Capitolato, durante il periodo di sua efficacia, quando ricorrano una delle condizioni previste dall'art. 108 del D.lgs 50/2016.

2. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art.108 del D.lgs 50/2016.
3. Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;
4. Nei casi di cui al punto 3 si applica l'art. 110 del D.lgs 50/2016, cui si rinvia.

<b>CAPO 10</b>	<b>NORME FINALI</b>
----------------	---------------------

#### **Art. 48. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 (commi 2 e 3), 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 32 e 35 del *Capitolato generale*.

#### **Art. 49. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali**

1. I materiali ed i componenti da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale nonché a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dei lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora il Direttore dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'appaltatore deve sostituirla con altra che corrisponda alle

caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dei lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta al Direttore dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
5. L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
6. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
7. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
8. Per quanto non indicato nel presente articolo si applicano gli artt. 15, 16 e 17 del *Capitolato Generale*.

## **Art. 50. Contabilizzazione dei lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.



3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, ai sensi dell'art. 184 del D.P.R. 207/2010, applicando all'importo a corpo, risultante dall'offerta prezzi unitari effettuata sulla base della "lista" (questa senza efficacia negoziale) posta a base di gara, le **percentuali convenzionali** relative alle singole categorie di lavoro indicate nella **tabella allegata** al presente schema di contratto per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte di lavori effettivamente eseguita.
4. Ai fini del pagamento in corso d'opera, le aliquote percentuali ed i relativi importi possono essere determinati anche in maniera disaggregata rispetto alle percentuali evidenziate nella suddetta tabella.

#### **Art. 51. Contabilizzazione dei lavori a misura**

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le spese generali di cui all'art. 32, comma 4, del D.P.R. 207/2010, e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltatore e a tale scopo riportati dallo stesso sulla "lista", che costituiscono i prezzi contrattuali.
3. Le misure per la contabilità saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

#### **Art. 52. Contabilizzazione oneri per la sicurezza**

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) saranno contabilizzati in misura pari alla quota percentuale dei lavori eseguiti.

#### **Art. 53. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre agli oneri di cui agli articoli 4, 5 (commi 2 e 3), 6, del *Capitolato generale*, agli artt. 4, 34, comma 4, nonché degli altri indicati nel presente Schema di Contratto, e di quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono inoltre a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.

2. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
5. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
6. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
7. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
8. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
9. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
10. L'esecuzione delle campionature necessarie ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle lavorazioni.

11. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
12. La costruzione e la manutenzione entro i recinti di ambo i cantieri di locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, personal computer o notebook, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
13. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
14. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
15. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
16. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
17. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, ANAS, ENEL, ETRA, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
18. L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

19. L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione lavori, sulla base di quanto richiesto dalla stessa, in concomitanza della comunicazione di ultimazione dei lavori, i disegni del **"asbuilt / come costruito"** delle componenti edili, strutturali, impiantistiche, dei sottoservizi ecc..., senza spese ed oneri per la Stazione appaltante. Tali elaborati dovranno essere completi di quote planimetriche, sezioni quotate, indicazioni delle quote di scorrimento, dei diametri tubazioni e dimensioni dei pozzetti e manufatti posati. Il tutto dovrà essere fornito in 4 copie cartacee timbrate e firmate dall'impresa nonché su supporto informatico in formato .DWG e formato .PDF firmato digitalmente;
20. Provvedere ad ogni onere, inclusi i relativi costi, per l'esecuzione di tutti i collaudi e le prove da eseguirsi presso Istituti autorizzati, sia in corso d'opera che al termine delle lavorazioni, richiesti dal Committente o dal Direttore dei Lavori;
21. Eseguire la posa in opera di tutti i materiali, in modo conforme a quanto previsto dalle specifiche tecniche del produttore, dell'ente gestore o dalla normativa vigente, rispettando il libretto di posa, libretto del prodotto, istruzioni per l'uso, ecc.;
22. Procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione; nello specifico, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre, a proprio carico, tutta la seguente documentazione per i materiali utilizzati in cantiere e rispettare le prescrizioni di seguito riportate:
- certificazione tramite marcatura CE dei materiali utilizzati oppure il rispetto delle norme UNI equivalenti;
  - tracciabilità di tutti i materiali, mediante dimostrazione (documenti di trasporto) che il materiale è partito dal luogo di produzione ed è arrivato in cantiere;
  - dichiarazione di corretta posa in opera del materiale, in modo conforme a quanto previsto dalle specifiche tecniche, libretto di posa, libretto del prodotto, istruzioni per l'uso, ecc.;
  - nel caso in cui il materiale abbia funzione strutturale, dovrà essere prodotta copia conforme all'originale della relazione di calcolo (secondo normativa vigente) o, in alternativa, se il prodotto è prefabbricato, copia conforme all'originale della documentazione attestante la produzione in "serie dichiarata"; se necessaria e nel caso sia richiesto dal collaudatore, dovrà essere prodotta la denuncia dei cementi armati come da articolo 65 del D.P.R. n. 380 del 2001;
23. La scelta dei manufatti con funzione strutturale dovrà essere idonea ai ricoprimenti previsti in progetto ed alle condizioni di utilizzo in cui verranno impiegati; in particolare, per i manufatti posati sotto alla sede stradale, essi dovranno essere idonei a sopportare carichi di 1<sup>a</sup> categoria;
24. Per l'utilizzo di materiale riciclato, esso dovrà provenire da un centro di trasformazione autorizzato ed iscritto negli appositi elenchi provinciali; dovranno essere consegnati i documenti di trasporto e le analisi periodiche che precedono e che seguono la fornitura in cantiere;
25. provvedere ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico; l'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori; prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,

l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;

26. Provvedere, nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, alla sospensione dei lavori nel luogo del ritrovamento ed alla comunicazione alla Direzione Lavori, adottando ogni misura necessaria per garantirne l'integrità, la custodia e la conservazione. Ciò senza poter avanzare in ogni caso alcun diritto in ordine al rimborso delle spese incontrate salvo quelle per la loro conservazione e/o per le speciali operazioni che fossero espressamente ordinate. I lavori potranno essere ripresi soltanto su ordine scritto e disposizioni della Direzione Lavori. Salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Ente Appaltante, senza alcun diritto a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore definite dalla normativa vigente;

#### **Art. 54. Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore, in quanto spese generali comprese nel prezzo d'appalto, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### **Art. 55. Cartello di cantiere**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell' 1 giugno 1990, n. 1729/UL, aggiornato con le indicazioni previste dalla normativa sopravvenuta (in particolare art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e art. 20, comma 7, del T.U. Edilizia n. 380/2001) e comunque sulla base di quanto indicato dal Direttore dei lavori curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 105, comma 15, del D.lgs 50/2016.

#### **Art. 56. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
  - e) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente schema di contratto si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art. 57. Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori e subcontraenti qualora in costanza di contratto intenda modificare i rapporti bancari dedicati, è tenuto a comunicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., al Responsabile del Procedimento, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del nuovo conto corrente dedicato (o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa oggetto del presente appalto) unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
2. L'eventuale violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., con particolare riguardo a transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., costituisce causa di risoluzione del contratto.

## — Titolo II

### — Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti rispettando tutti i requisiti imposti dalla Circolare Tecnica FIDAL 2015 per la realizzazione degli impianti sportivi destinati all'atletica leggera; per tutto quanto non espressamente esplicitato dalla suddetta circolare si deve fare riferimento a quanto contenuto all'interno di "Track & Field Facilities Manual" della IAAF – Regolamento Tecnico Internazionale.

L'intervento di cui al presente progetto prevede la pavimentazione dell'impianto di atletica leggera con manto sintetico colato in opera in 2 strati, semidrenante, bicolore nello spessore, a finitura spruzzata, spessore totale 13 mm, su manto in conglomerato bituminoso già realizzato.

Per quanto riguarda le opere già realizzate, facendo riferimento al capitolo VI "Requisiti tecnici delle piste di atletica leggera" della Circolare Tecnica FIDAL 2015:

- Dovranno essere verificati i requisiti di sicurezza e funzionali di cui al punto 6.1;
- Dovranno essere verificati i requisiti di carattere costruttivo di cui ai punti 6.2.1-2-3-4-6;

Per quanto riguarda le opere oggetto del presente appalto, facendo riferimento al capitolo VI "Requisiti tecnici delle piste di atletica leggera" della Circolare Tecnica FIDAL 2015:

- Dovranno essere verificati i requisiti di carattere costruttivo di cui ai punti 6.2.2-3-4-5-7;
- Dovranno essere verificati i requisiti di carattere fisico delle superfici sintetiche di cui ai punti:
  - 6.3.1 – Permeabilità (semidrenante)
  - 6.3.2 - Resistenza alla Trazione (UNI 7032 - 0,4 MPa min.) ed Allungamento Percentuale a Rottura (UNI 9547 - 40% min.)
  - 6.3.3 – Resistenza allo scivolamento (coeff. 0.5 – DIN 18035- 6)
  - 6.3.4 – Macrorugosità superficiale
  - 6.3.5 – Riduzione della Forza (KA) (compreso tra il 35% ed il 50%, con temperature della superficie sintetica comprese tra i 10° e i 40°C.)
  - 6.3.6 – Deformazione Verticale (VD) (compresa tra valori di 0,6 mm e 2,5 mm, con temperature della superficie sintetica comprese tra i 10°C ed i 40°C.)

Il manto sintetico sarà composto da:

1. mano di attacco in primer poliuretanico per l'ancoraggio al sottofondo bituminoso, data a rullo o spruzzo in ragione di kg./mq. 0,15;
2. Strato di base dello spessore di mm. 10,50 realizzato a freddo per colata di impasto di granuli di gomma SBR di colore nero, a curva granulometrica predeterminata (variabile da mm. 1 a 4) in ragione di Kg./mq. 7,00 e polimero poliuretanico monocomponente come legante in ragione di Kg./mq. 1,25, confezionato in apposita miscelatrice a dosatura automatica e posto in opera con speciale macchina vibrofinitrice- lisciatrice, con giunti longitudinali realizzati con la tecnica di "fresco su fresco"
3. Strato superficiale di usura dello spessore di mm. 2,50, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una miscela di resine poliuretanica colorata in ragione di kg./mq

1,15 e granuli di termopolimero (EPDM) pure colorati, di granulometria mm. 0,00/1,50, in ragione di kg./mq. 0,85, per un totale di miscela di kg./mq. 2,50, data in più mani, ad alta resistenza ai raggi u.v., agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucchiolo e antiriflesso.

Il tutto realizzato nello spessore di mm. 13,00 (10,50+2,50) ed avente caratteristiche di elasticità e fisico-meccaniche secondo Regolamento Tecnico FIDAL/IAAF per l'omologabilità e la certificazione dei manti superiori sintetici per impianti di Atletica Leggera, come riportato al punto 06 della Tabella III.2 – Descrizione tipologica delle superfici e suddivisione per fasce qualitative, della Circolare impianti Fidal 2015 "Norme per la realizzazione degli impianti di atletica leggera".



## — PARTE SECONDA

### — Specificazione delle prescrizioni tecniche

Per quanto riguarda le opere oggetto del presente appalto, facendo riferimento al capitolo II "Garanzie a favore delle stazioni appaltanti" della Circolare Tecnica FIDAL 2015, dovranno essere rispettati in particolare i seguenti punti:

**2.2 - Garanzie in fase di realizzazione delle opere.** Con la consulenza della FIDAL verranno eseguite delle visite di controllo dei lavori in corso d'opera.

- La prima visita di controllo dei lavori in corso d'opera sarà effettuata per verificare le opere (già realizzate e non oggetto del presente appalto) dei conglomerati bituminosi in particolare per quanto riguarda le planarità e le pendenze;
- la seconda visita avverrà durante le opere di realizzazione della superficie sintetica specialistica;
- la terza visita avverrà durante le opere di segnature e targhettatura della pista e delle pedane.

**2.2.3 – Test preventivi sulle campionature di superfici sintetiche da realizzare.** Prima dell'avvio della finale e completa realizzazione delle superfici, quale onere dell'impresa, saranno eseguiti i seguenti preventivi test in sito:

- prove di Deformazione Verticale e di Assorbimento di Energia in due differenti momenti della realizzazione della superficie (tappetino e strato d'usura), su due campioni finiti della superficie "omogenea" o sui due campioni di ognuna delle differenti fasi realizzative del "sandwich", in entrambi i casi da realizzarsi in un tratto del rettilineo e in un punto di una delle pedane a "D" a scelta della DL o del Collaudatore.

**2.3.2 – La Visita di Collaudo.** Il Collaudatore concorderà con la D.L., con il Rappresentante dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Proprietario e con un Rappresentante dell'Impresa, la data d'inizio delle attività di verifica tecnica previste dalla Procedura di Collaudo. Collaudo che dovrà essere obbligatoriamente svolto entro il 90° giorno successivo alla data di conferimento dell'incarico stesso. Il Collaudatore, nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare Tecnica FIDAL e sue eventuali deroghe, verificherà la perfetta rispondenza dell'impianto a quanto definito dallo "IAAF Track & Field Facilities Manual" e dal "Regolamento Tecnico Internazionale" (RTI), tramite:

- Verifica delle planarità, delle quote e delle pendenze di pista, pedane e prato, mediante il riscontro di un preciso piano quotato, anche predisposto e certificato al momento della visita dall'Amministrazione richiedente il Collaudo;
- Verifica geometrica e dimensionale della pista e delle pedane;
- Verifica degli spessori della superficie sintetica (eseguita anche dal Laboratorio che effettua i test sulla superficie);
- Verifica delle segnature orizzontali di pista e pedane e delle targhette segnaletiche della pista;
- Verifica della dotazione di attrezzi ed attrezzature (quantità e regolarità);
- Predisposizione in cantiere dei campioni di manto che dovranno essere sottoposti alle prove di laboratorio, per verificarne la rispondenza ai valori di "Resistenza a rottura" ed "Allungamento percentuale minimo" (al Laboratorio che eseguirà i test sulla superficie dovranno essere consegnati dalla DL o dal Collaudatore i campioni di manto prefabbricato prelevati dalla fornitura di cantiere; i campioni di manto colato in opera, dovranno essere realizzati a piè d'opera contestualmente alla realizzazione della superficie dell'impianto e su supporto antiaderente, al fine di evitare lo stress da strappo alla campionatura);

- Eventuale assistenza all'esecuzione delle prove di "Deformazione Verticale, Riduzione della Forza (KA) e Resistenza allo Scivolamento" eseguite dai Tecnici di un Laboratorio prove accreditato dalla FIDAL e/o dalla IAAF sul manto posato in opera.

E' preferibile che le prove in sito siano eseguite durante la Visita di Collaudo, ma se per eventuali esigenze del Laboratorio dovessero essere svolte anche in un secondo momento, è necessario che sia almeno garantita la presenza della D.L. A seguito di eventuale richiesta del Collaudatore Incaricato, all'atto della Visita di Collaudo, l'Impresa dovrà predisporre la presenza di un topografo dotato di livello elettronico o di stazione totale.

**6.3.5 – Determinazione dei valori di Riduzione della Forza (KA).** L'esecuzione delle Prove in Sito finalizzate alla determinazione dei valori di Riduzione della Forza, non potrà essere effettuata prima di trenta (30) giorni dalla conclusione delle attività di posa e segnatura del nuovo manto e non oltre il centovesimo (120°) giorno dalla conclusione delle stesse.

**6.3.6 – Determinazione dei valori di Deformazione Verticale (VD).** L'esecuzione delle Prove in Sito finalizzate alla determinazione dei valori di Deformazione Verticale, non potrà essere effettuata prima di trenta (30) giorni dalla conclusione delle attività di posa e segnatura del nuovo manto e non oltre il centovesimo (120°) giorno dalla conclusione delle stesse.

**6.4.1 – Prelievo dei campioni di manto.** I campioni di manto, da inviare ad un Laboratorio Prove Materie Plastiche riconosciuto dalla FIDAL o dalla IAAF, dovranno essere prelevati dal Collaudatore al cospetto del Direttore dei Lavori, dell'Impresa realizzatrice e/o posatrice la superficie sintetica e di un Rappresentante della Stazione Appaltante.

Il prelievo dei campioni di manto dovrà essere eseguito da 1 campione delle dimensioni di cm 50 x 50, realizzato fuori opera e su apposita superficie antiaderente per evitare "stress da strappo", realizzato contestualmente alla pavimentazione specialistica dell'impianto e alla presenza del Collaudatore incaricato;

Qualora sull'impianto siano realizzate pavimentazioni differenti (es.: per colore, marche, tipologie di manto, spessori, ecc.), dovrà essere realizzato e/o prelevato e inviato al Laboratorio un campione per ogni singola tipologia di manto, mentre le prove in sito dovranno essere eseguite con l'alternanza dichiarata della tipologia.

Su ogni campione di manto devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- ❖ identificazione dell'impianto sportivo
- ❖ la data della posa in opera della superficie sintetica
- ❖ data di prelievo del campione di superficie sintetica
- ❖ nome della ditta che ha realizzato e/o posato la superficie sintetica
- ❖ completa denominazione commerciale del materiale prelevato.
- ❖ Indicazione della tipologia del materiale, se poroso o non poroso

**6.4.2 – Controlli di Carattere Geometrico.** I requisiti tipologici e dimensionali della pista, ivi compresa la tracciatura, vanno controllati secondo i criteri stabiliti dalle normative IAAF – FIDAL. Tra questi, i "Requisiti di Regolarità" della pista e delle pedane vanno verificati come riportato a seguire:

**6.4.2.1 – Planarità.** S'intende con questo termine il grado di corrispondenza della superficie dei piani in esame con la superficie geometrica prescritta. La superficie teorica viene "materializzata" con un "regolo" o "barra di planarità" lunga 4 mt. semplicemente appoggiata sulla superficie del manto. Il regolo deve essere esente da significative inflessioni dovute al proprio peso.

E' realizzato con un profilato in alluminio, perfettamente rettilineo, di 1 mm di spessore, avente una sezione rettangolare minima di mm 30 x mm 60. Il profilato viene appoggiato con il lato minore a contatto con il terreno.

Una volta appoggiato il regolo sulla pavimentazione, viene misurato il valore del massimo distacco tra la superficie di appoggio del regolo e la pavimentazione sintetica.

Deve essere, inoltre, misurata la distanza tra questo punto di massimo distacco (asse del cuneo di misura) ed i punti di contatto più vicini. Gli scostamenti del piano reale da quello teorico (la fessura) vengono misurati inserendo un cuneo graduato di alluminio. La lettura va fatta con l'approssimazione di 0,5 mm, con il cuneo semplicemente appoggiato ed accostato ortogonalmente all'asse del regolo, fino al pieno contatto con la superficie di riferimento.

Le verifiche di planarità dovranno essere effettuate come segue:

- verifiche sui rettilinei della pista, sia in senso longitudinale che trasversale
- almeno una rilevazione ogni 40 mt. in senso trasversale su tutta la larghezza della pista
- almeno una rilevazione ogni 40 mt. in senso longitudinale, lungo il bordo interno
- almeno una rilevazione ogni 60 mt. in senso longitudinale in altri punti interni della pista ed in corrispondenza all'esterno della stessa
- almeno 4 rilevazioni in senso trasversale in ogni curva
- almeno 4 rilevazioni nel senso della massima pendenza per ogni zona del salto in alto
- almeno 1 rilevazione ogni 30 mt. in senso longitudinale e almeno 1 rilevazione ogni 30 mt. in senso trasversale, sulle altre pedane, con un minimo di due rilevazioni per senso.

**6.4.2.2 – Quote.** La rilevazione delle quote va fatta mediante livellazione del centro, con idoneo strumento topografico (livello elettronico), il quale assicuri, alla distanza di 100 mt, una precisione di lettura di  $\pm 1$  mm.

La verifica delle quote dovrà essere effettuata come segue:

- almeno 1 punto ogni 40 mt. su tutta la lunghezza della pista lungo il bordo interno
- almeno 1 punto ogni 40 mt. su tutta la lunghezza della pista lungo il bordo esterno
- almeno 1 punto ogni 30 mt. in ogni pedana di rincorsa con un minimo di 2 rilevazioni
- almeno 3 punti su ogni pedana per i salti o altre superfici realizzate

**6.4.2.3 – Pendenze.** Il valore delle pendenze longitudinali della pista e della pendenza delle pedane per il salto possono essere ricavati dal rilevamento delle quote. Le pendenze trasversali possono anche essere misurate direttamente con appositi strumenti

Le rilevazioni di pendenza vanno effettuate nel numero minimo previsto per le rilevazioni di planarità.

**6.4.2.4 – Spessori.** Il controllo sulla pavimentazione realizzata si effettua con idoneo strumento, verificando un minimo di 20 punti uniformemente distribuiti su tutta la pavimentazione. La rilevazione degli spessori è sempre eseguita dal Laboratorio all'atto dell'esecuzione delle prove in sito, ma è opportuno che alcune ulteriori letture in punti differenti da quelli stabiliti per le prove in sito, siano comunque effettuate anche dal Collaudatore.

**6.4.3 – Controlli di Carattere Fisico.** I controlli relativi ai Requisiti di Carattere Fisico, riportati al Punto 4.2 e paragrafi annessi, vengono effettuati in sito ed in laboratorio secondo i parametri e le procedure descritte nel Track and Field Facilities Manual – Chapter 3 della IAAF. In particolare, si dovranno effettuare i controlli su:

- Drenaggio
- Resistenza a Trazione ed Allungamento Percentuale a Rottura
- Resistenza all'attrito
- Riduzione della Forza
- Deformazione Verticale